



Il presente Regolamento della valutazione degli alunni, approvato dal Collegio dei docenti del 20 novembre 2018, è stato aggiornato tenendo conto della vigente normativa e approvato dal Collegio dei Docenti del 28 ottobre 2022:

D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994 (Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado)

D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 (Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria)

O. M. n. 90 del 21 maggio 2001 (Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001)

D.M.139/07 Regolamento recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione (Allegato: Competenze Chiave di Cittadinanza)

D.P.R. n. 235 del 21 Novembre 2007 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria)

Legge n. 170 dell'8/11/2010 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico)

D.M. n. 254 del 16/11/2012 (Indicazioni nazionali curricolo scuola infanzia e primo ciclo)

Nota MIUR n. 3645 del 1/3/18 (Indicazioni nazionali e nuovi scenari)

Legge n. 107/2015 (Riforma del Sistema Nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti)

D. Lgs. n. 62 del 13 aprile 2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato)

D. Lgs. n. 66 del 13 aprile 2017 (Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità)

D.M. n. 741/2017 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione)

D.M. n. 742/2017 (Finalità della certificazione delle competenze)

Nota del MIUR n. 1865 del 10 ottobre 2017 (Indicazioni in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato)

Nota del Ministero dell'Istruzione N° 2158 del 4 dicembre 2020 "Valutazione scuola primaria; trasmissione Ordinanza e linee guida e indicazioni operative"

Ordinanza Ministeriale N. 172 del 4 dicembre 2020 “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni e delle alunne delle classi della scuola primaria”;

Linee guida “Formulazione dei giudizi descrittivi”.

#### **Art. 1**

### **FUNZIONE E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO**

- Ha la funzione di garantire coerenza, omogeneità, equità e trasparenza del processo valutativo, tra le classi e tra i segmenti scolastici del 1° ciclo.
- Ha la finalità di migliorare il processo di insegnamento - apprendimento per promuovere il successo scolastico e formativo di ogni studente.

#### **Art. 2**

### **OGGETTO DELLA VALUTAZIONE**

Sono oggetto di valutazione periodica e finale:

- Apprendimenti disciplinari (per obiettivi nella Scuola Primaria)
- Educazione Civica
- Competenze chiave
- Comportamento (Competenze di Cittadinanza)

#### **Art. 3**

### **SOGGETTI DELLA VALUTAZIONE**

I soggetti che valutano apprendimenti, competenze e comportamento sono:

- Il singolo docente
- Gli insegnanti di sezione e il Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia)
- Il team docenti e il Consiglio di Interclasse (Scuola Primaria)
- Il Consiglio di Classe (Scuola Secondaria di I grado)
- Il Consiglio di Istituto limitatamente alla irrogazione di sanzioni disciplinari che prevedano l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a n. 15 giorni

#### **Art. 4**

### **FASI DELLA VALUTAZIONE**

- **Valutazione diagnostica o iniziale:** serve ad individuare il livello di partenza degli alunni, ad accertare il possesso dei prerequisiti e l’eventuale recupero di carenze notificate alle famiglie al termine dell’anno scolastico

precedente e a predisporre eventuali attività di recupero. Essa tiene conto anche della personalità di ogni alunno, del suo vissuto personale e del suo stile d'apprendimento.

- **Valutazione formativa o in itinere:** È finalizzata a cogliere informazioni analitiche e continue sul processo di apprendimento. Essa favorisce l'autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per verificare l'efficacia e l'adeguatezza della progettazione al fine di attivare eventuali correttivi o predisporre interventi di rinforzo/recupero per gli alunni.
- **Valutazione sommativa o finale:** accerta gli esiti del percorso di formazione dello studente al termine di un determinato periodo di tempo (termine di una unità di apprendimento, di un bimestre, del quadrimestre) e al termine dell'anno scolastico.
- **Valutazione orientativa:** aiuta lo studente ad indirizzarsi nello sviluppo delle proprie competenze, a riconoscere interessi e valori al fine di operare scelte successive adeguate.

#### **Art. 5**

### **STRUMENTI PER LA VALUTAZIONE**

Per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento si utilizzano i seguenti strumenti:

- A. Prove di ingresso**
- B. Prove finalizzate alla verifica degli apprendimenti in termini di obiettivi disciplinari, nella scuola primaria**
- C. Prove finalizzate alla verifica degli apprendimenti in termini di conoscenze e abilità, nella scuola secondaria di primo grado**
- D. Compiti autentici per l'accertamento dell'acquisizione delle competenze**
- E. Griglie di osservazione/rilevazione per il comportamento**

#### **A. Prove di ingresso**

##### **Scuola Primaria**

- **CLASSI PRIME:**

entro i primi quindici giorni di scuola sono somministrate prove di ingresso sui prerequisiti, per classi parallele, elaborate in sede di Consigli di Interclasse, i cui risultati hanno valore diagnostico-conoscitivo e non valutativo.

➤ **CLASSI SUCCESSIVE:**

entro i primi quindici giorni di scuola sono somministrate prove di ingresso di Italiano, Inglese, Matematica, Scienze, Storia e Geografia, per classi parallele, elaborate in sede di Consigli di Interclasse, i cui risultati hanno valore diagnostico e non valutativo.

### **Scuola Secondaria di I grado**

➤ **CLASSI PRIME:**

entro i primi 15 giorni di scuola sono somministrate prove di ingresso in tutte le discipline, tranne nella seconda lingua comunitaria, per classi parallele, elaborate in sede di Dipartimenti Disciplinari e concordate con i docenti della Scuola Primaria, i cui risultati hanno valore diagnostico-conoscitivo e non valutativo. I docenti che nella stessa classe insegnano due o più discipline, possono effettuare un'unica prova comprensiva delle materie insegnate.

➤ **CLASSI SUCCESSIVE:**

entro i primi 15 giorni di scuola, sono somministrate prove di ingresso di Italiano, Inglese, Matematica, Scienze, Storia e Geografia, per classi parallele, elaborate in sede di Dipartimenti, i cui hanno valore diagnostico-conoscitivo e non valutativo.

I docenti che nella stessa classe insegnano due o più discipline, possono effettuare un'unica prova comprensiva delle materie insegnate.

Per gli alunni che al termine dell'anno precedente hanno riportato carenze in alcune discipline, notificate alle famiglie al termine dello scrutinio finale, tali prove hanno valore di accertamento del recupero delle carenze.

### **B. e C. Prove di verifica degli apprendimenti**

L'anno scolastico è articolato in due quadrimestri durante i quali vengono effettuate diverse tipologie di prove finalizzate alla verifica degli apprendimenti; le verifiche sono predisposte dai docenti secondo il principio della complessità crescente, per permettere agli alunni di rispondere secondo le loro capacità, abilità e competenze.

➤ Prove scritte

- Prove strutturate o semi-strutturate a risposta chiusa (quesiti a risposta multipla, item a completamento, a corrispondenza, vero o falso, altro...)

- Prove aperte (produzione e/o analisi di testi, risoluzione di problemi, quesiti a risposta breve, altro...)

➤ Prove scritte pluridisciplinari

- Nell'ambito dell'insegnamento di Educazione civica solo per la Scuola Primaria

➤ Prove orali

- Colloqui disciplinari o pluridisciplinari
- Esposizione di attività svolte
- Discussioni su argomenti di studio
- Interventi spontanei e/o argomentativi

➤ Prove pratiche

➤ Osservazioni sistematiche e/o occasionali Scuola Infanzia

L'attività di valutazione nella Scuola dell'Infanzia risponde a una funzione di carattere formativo che riconosce, accompagna, descrive e documenta processi di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità di ogni singolo individuo.

Nella Scuola dell'Infanzia i livelli di maturazione raggiunti da ciascun bambino devono essere osservati e compresi più che misurati. L'osservazione comprende le aree: autonomia, relazione, motricità globale, linguistica ed ha lo scopo di raccogliere e riflettere sulle informazioni per programmare le attività educative didattiche.

➤ Osservazioni sistematiche e/o occasionali Scuola Primaria

Per l'insegnamento di Educazione Civica e solo nel primo quadrimestre, gli alunni di classe prima verranno valutati a seguito di osservazioni sistematiche. Nel secondo quadrimestre verranno valutati con lo svolgimento di una prova scritta

Il numero minimo di prove da effettuarsi in ogni quadrimestre è indicato nella seguente tabella:

| <b>SCUOLA PRIMARIA</b>                    | <b>I QUADRIMESTRE</b>                                 | <b>II QUADRIMESTRE</b>                                |
|---|---|---|
| <b>CLASSE 1<sup>^</sup>-2<sup>^</sup></b> | n. 2 prove scritte e/o orali di Italiano e Matematica | n. 2 prove scritte e/o orali di Italiano e Matematica |

|   |  |  |
|---|--|--|
|   | n. 1 prova di Inglese  | n. 2 prove di Inglese  |
|   | n. 2 prove scritte e/o orali e/o pratiche nelle altre discipline | n. 2 prove scritte e/o orali e/o pratiche nelle altre discipline |
| CLASSE<br>3 <sup>^</sup> -4 <sup>^</sup> -5 <sup>^</sup>  | n. 2 prove scritte e/o orali di Italiano, Inglese e Matematica   | n. 2 prove scritte e/o orali di Italiano, Inglese e Matematica   |
|   | n. 2 prove scritte e/o orali e/o pratiche nelle altre discipline | n. 2 prove scritte e/o orali e/o pratiche nelle altre discipline |
| CLASSE<br>2 <sup>^</sup> -3 <sup>^</sup> -4 <sup>^</sup> -5 <sup>^</sup><br>1 <sup>^</sup> solo II quadrimestre | n. 1 prova scritta di Educazione civica pluridisciplinare        | n. 1 prova scritta di Educazione civica pluridisciplinare        |

| <b>SCUOLA<br/>SECONDARIA<br/>PRIMO<br/>GRADO</b>         | <b>I<br/>QUADRIMESTRE</b>   | <b>II<br/>QUADRIMESTRE</b>  |
|--|---|---|
| CLASSE<br>1 <sup>^</sup> -2 <sup>^</sup> -3 <sup>^</sup> | n. 2 prove scritte e n. 2 prove orali di Italiano, Matematica, Inglese, Francese e Spagnolo | n. 2 prove scritte e n. 2 prove orali di Italiano, Matematica, Inglese, Francese e Spagnolo |
|  | n. 2 prove scritte e/o orali e/o pratiche nelle altre discipline                            | n. 2 prove scritte e/o orali e/o pratiche nelle altre discipline                            |
|  | n. 1 prova scritta e/o orale di Educazione civica per ogni disciplina                       | n. 1 prova scritta e/o orale di Educazione civica per ogni disciplina                       |

- Le prove scritte di fine quadrimestre di Italiano, Matematica e Inglese concordate nei Consigli di Interclasse e nei Dipartimenti disciplinari, si effettuano per classi parallele.

- Le prove scritte di Educazione civica nella Scuola Primaria, concordate nei Consigli di Interclasse, si effettuano per classi parallele.

#### **Note:**

- In caso di assenza nel giorno delle prove scritte, lo studente è messo in condizione di sostenerle individualmente nei giorni successivi, se il docente lo ritiene necessario ai fini della valutazione.
- In caso di assenza nel giorno delle prove parallele non è previsto il recupero in altra giornata.
- In caso di esito negativo generalizzato di una verifica, l'insegnante procede ad una rimodulazione delle attività e strategie e successivamente alla riproposizione della prova.

#### **D. Compiti autentici**

I docenti di tutte le discipline realizzano almeno un compito di realtà interdisciplinare e/o disciplinare per quadrimestre, per l'accertamento delle competenze acquisite da ogni alunno. Tali compiti situati in contesti significativi, reali, possono riguardare situazioni quotidiane o attività legate ad una disciplina.

Durante il periodo in cui si svolgerà Didattica Digitale Integrata (DDI) ogni docente, nell'ambito della propria disciplina, avrà cura di svolgere attività finalizzate alla valutazione delle competenze.

- E.** Nell'ambito di tutte le discipline, i docenti osservano e rilevano il comportamento delle alunne e degli alunni al fine di valutare le seguenti competenze
- Collaborare e partecipare
  - Agire in modo autonomo e responsabile

### **Art. 6 VALUTAZIONE**

#### **Scuola dell'Infanzia**

All'interno dell'azione professionale ogni insegnante cura l'osservazione occasionale e sistematica, espressa ed esercitata attraverso specifici itinerari formativi, che consente di valutare le esigenze del bambino e di riequilibrare, se necessario, le proposte educative poiché la programmazione degli interventi si modula e si definisce costantemente sui modi di essere, sui ritmi di sviluppo e sugli stili di apprendimento di ogni bambino.

Il progetto educativo – didattico è strutturato tenendo conto dei quattro ambiti del fare e dell'agire del bambino previsti dagli orientamenti e dalle



indicazioni nazionali, e dal contesto nel quale si opera.

La valutazione dei bambini avviene attraverso:

- osservazione occasionale;
- osservazione sistematica;
- schede di valutazione;
- libri operativi diversificati per le tre fasce d'età.

## **Scuola Primaria**

Le prove di verifica scritte ed orali vengono corrette e valutate sulla base delle rubriche valutative declinate per ciascun obiettivo di ogni disciplina e ad esse viene attribuito un giudizio descrittivo (*Allegati dal n. 1 al n. 5*)

Fa eccezione l'insegnamento della Religione Cattolica la cui valutazione è espressa con un giudizio sintetico secondo la scala: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo (*Allegato n. 6*).

## **Scuola Secondaria di I Grado**

### ➤ **Valutazione delle prove di verifica scritte**

Le prove di verifica scritte vengono corrette e valutate sulla base di griglie disciplinari (*Allegati dal n. 7 al n. 9*) e ad esse viene attribuito un voto espresso in decimi con una scala che va dal 4 al 10.

Fa eccezione l'insegnamento della Religione Cattolica la cui valutazione è espressa con un giudizio sintetico secondo la scala: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo (*Allegato n. 6*)

### ➤ **Valutazione delle prove di verifica orali**

Le prove di verifica orale sono valutate sulla base di una griglia di valutazione unica per tutte le discipline (*Allegato n. 10*).

Fa eccezione l'insegnamento della Religione Cattolica la cui valutazione è espressa con un giudizio sintetico secondo la scala: insufficiente, sufficiente, buono, distinto, ottimo (*Allegato n. 6*).

### ➤ **Valutazione di Educazione civica (*Allegato n. 11*).**

Ogni docente valuterà le conoscenze acquisite dagli alunni (attraverso prove orali e/o scritte) e l'applicazione di tali conoscenze nella quotidianità (attraverso l'osservazione dei comportamenti e degli atteggiamenti). Per ognuno dei due aspetti sono stati formulati descrittori corrispondenti ai voti in decimi ed il voto finale sarà il risultato della media dei voti attribuiti in ciascun ambito dai vari docenti.

### ➤ **Valutazione delle prove di verifica pratiche.**

Le prove di verifica pratiche sono valutate sulla base di griglie di valutazione disciplinari (*Allegati dal n. 12 al n. 15*)

**Nota:**

Ogni docente assicura una informazione tempestiva alle famiglie degli alunni circa la valutazione di ogni prova di verifica, annotandola sul registro elettronico Argo.

➤ **Valutazione del comportamento**

Il comportamento viene valutato utilizzando rubriche di osservazione/rilevazione che tengono conto dello sviluppo delle Competenze Sociali e Civiche e di Cittadinanza:

- Collaborare e partecipare
- Agire in modo autonomo e responsabile


La valutazione periodica e finale è espressa con un giudizio deciso dal Team Docente per la Scuola Primaria e dal Consiglio di Classe per la Scuola Secondaria sulla base di una rubrica valutativa (*Allegato n. 16*)

➤ **Valutazione delle competenze**

Le competenze sono valutate secondo 4 livelli (iniziale, base, intermedio e avanzato) esplicitati e descritti nelle rubriche valutative (*Allegato Competenze*)

**Art. 7**

**DOCUMENTO DI VALUTAZIONE**



**SCUOLA DELL'INFANZIA**

Al termine della Scuola dell'Infanzia viene rilasciata alla famiglia e alla scuola Primaria una scheda di valutazione predisposta in sede di Consiglio di Intersezione.

**SCUOLA PRIMARIA**

La valutazione della scuola primaria è stata modificata a seguito della pubblicazione delle norme ministeriali 4 dicembre 2020:

Relativamente al **documento di valutazione** del 1° quadrimestre verranno valutati gli obiettivi scelti dall'interclasse in base alla progettazione quadrimestrale.

Per quanto riguarda il 2° quadrimestre verranno valutati tutti gli obiettivi della progettazione redatta dai Dipartimenti Disciplinari.

Nel documento di valutazione, per ogni obiettivo valutabile, si allegherà il giudizio descrittivo che tiene conto di quattro parametri: l'autonomia nel portare a termine un compito; la tipologia della situazione (nota o non nota) in cui l'obiettivo è conseguito; le risorse mobilitate per conseguire l'obiettivo (predisposte dal docente oppure reperite in autonomia anche attraverso attività di apprendimento informali o non formali); la continuità nel conseguimento dell'obiettivo.

- Valutazione degli apprendimenti degli alunni con disabilità e disturbi specifici dell'apprendimento

La valutazione degli alunni con disabilità e con Disturbi Specifici dell'Apprendimento:

- è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66;
- tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

Per gli alunni con media/grave disabilità, si è ritenuto opportuno modificare la descrizione dei 4 livelli di giudizi e nelle verifiche in itinere è stata formulata una tabella che mette in risalto la partecipazione e l'impegno di questi alunni "speciali":

| <b>LIVELLI DI APPRENDIMENTO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO</b> |   |
|---|---|
| AVANZATO  | l'alunno partecipa attivamente alle proposte del docente, utilizzando le risorse da lui fornite, dimostrando impegno e interesse costanti.        |
| INTERMEDIO  | l'alunno partecipa alle proposte del docente, se guidato, e utilizza le risorse didattiche dimostrando adeguato interesse e apprezzabile impegno. |

|                        |  |
|------------------------|--|
| BASE                   | l'alunno partecipa ad alcune proposte del docente, se interessato e opportunamente guidato.  |
| IN VIA DI ACQUISIZIONE | l'alunno si avvia a partecipare a semplici attività e a portare a termine semplici compiti, seppur con impegno e interesse modesto |

Gli alunni che usufruiscono della programmazione di classe verranno valutati in base agli obiettivi della classe opportunamente adeguati al livello di disabilità.

## SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Il documento di valutazione di ogni alunno viene redatto dal Consiglio di Classe al termine del I e II quadrimestre. In esso sono riportate:

- le valutazioni degli apprendimenti espresse in voto numerico in decimi, esplicitato e descritto nella rubrica di valutazione dei livelli di apprendimento (*Allegato n.17*)
- il giudizio del comportamento

La valutazione è integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto. (*Allegato n.18*)

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica, per gli alunni che se ne avvalgono, o delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti. (*Allegato n. 6*)

### Art. 8

#### CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

A seguito di una regolare osservazione, documentazione e valutazione delle competenze è possibile la loro certificazione, al termine della Scuola Primaria e Secondaria di primo grado, tenendo conto delle linee di indirizzo ministeriali. Le certificazioni nel primo ciclo descrivono e attestano la padronanza delle competenze progressivamente acquisite, sostenendo e orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo. Gli esiti sono riportati nel modello di Certificazione Ministeriale delle Competenze. (*Allegato A e Allegato B*).

La Scuola dell'Infanzia sta elaborando una Certificazione delle Competenze in uscita (bambini di 5 anni).

## **Art. 9**

### **AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA**

#### **SCUOLA PRIMARIA**

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva (II, III, IV e V) e alla prima classe della scuola secondaria di I grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica opportunamente e tempestivamente alle famiglie degli alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.

La **non ammissione** alla classe successiva  $\bar{I}$  è contemplata soltanto in casi eccezionali e comprovati da specifiche motivazioni. Essa deve essere deliberata all'unanimità dai docenti della classe nell'ambito dello scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e deve avvenire secondo i seguenti criteri definiti dal collegio dei docenti:

1. elevato numero di assenze non certificate tale da non consentire la valutazione degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno neppure su obiettivi minimi programmati
2. anche in presenza di certificazioni mediche, la non ammissione alla classe successiva  $\bar{I}$  consentita qualora i docenti non siano in possesso di elementi utili per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento

#### **SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO**

##### **➤ Validità, dell'a.s.**

Il consiglio di classe, prima di procedere alla valutazione finale, verifica per ciascun alunno la validità dell'anno scolastico, ossia se l'allievo abbia frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale personalizzato (1000 ore).

Il monte ore personalizzato è definito dall'ordinamento della scuola e in esso rientrano tutte le attività svolte dall'alunno, che sono oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.

La scuola, tramite delibera del Collegio dei docenti, stabilisce motivate **deroghe** al limite suddetto per casi eccezionali debitamente documentati, fermo restando che il consiglio di classe abbia gli elementi necessari per valutare l'alunno.

La scuola deve comunicare agli allievi e alle famiglie, all'inizio dell'anno scolastico, l'orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore di presenza, per la validità dell'anno scolastico; deve anche rendere note le deroghe al limite di ore di frequenza, deliberate dal Collegio dei docenti.

In caso di elevato numero di assenze effettuate, la scuola informa le famiglie tempestivamente e comunque prima degli scrutini intermedi e finali.

In sede di scrutinio finale, per gli alunni, per i quali viene accertata la non validità dell'anno scolastico, o nel caso in cui gli alunni rientrino nelle deroghe ma non si hanno elementi necessari alla valutazione, il consiglio delibera la non validità dell'anno scolastico, non procede alla valutazione e delibera la non ammissione alla classe successiva.

➤ **Ammissione alla classe successiva**

Gli alunni sono ammessi alla classe successiva (II e III), in via generale, pur in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline. Le insufficienze sono riportate nel documento di valutazione.

La scuola, a seguito della valutazione periodica, convoca tempestivamente tramite comunicazione scritta le famiglie degli alunni con livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o mancanti, per informarli sull'andamento didattico-disciplinare.

La scuola, inoltre, adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e far recuperare le carenze riscontrate.

➤ **Non ammissione alla classe successiva**

In sede di scrutinio finale, in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, può anche non ammettere l'alunno alla classe successiva. La non

ammissione deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti:

- presenza di insufficienze gravi in più di tre discipline
- presenza di insufficienze lievi in più di cinque discipline
- irrogazione di più di 2 sanzioni disciplinari con sospensione e obbligo di frequenza per reati di particolare gravità, che violano la dignità e il rispetto della persona umana (es. bullismo e cyber bullismo)

...possibile la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998).

Per la decisione di non ammissione, diversamente che per la scuola primaria, non è prevista l'unanimità, ma la maggioranza.

**Nota:** Se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale.

## **Art. 10**

### **ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D'ISTRUZIONE**

#### **➤ I criteri per l'ammissione**

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, dispone l'ammissione degli studenti all'esame di Stato, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). I requisiti per essere ammessi sono i seguenti:

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998).

#### **➤ I criteri per la non ammissione**

In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10), il consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, può anche deliberare a

maggioranza di non ammettere l'alunno all'esame di Stato, pur in presenza dei tre requisiti sopra riportati.

La non ammissione all'esame deve avvenire con adeguata motivazione e nel rispetto dei criteri definiti dal Collegio dei docenti:

1. anche in presenza di eventuali motivate deroghe relative alla validità dell'a.s., la non ammissione all'Esame di Stato è consentita qualora i docenti non siano in possesso di elementi utili per la valutazione degli apprendimenti e del comportamento degli alunni in sede di scrutinio finale
2. presenza di insufficienze gravi in più di tre discipline
3. presenza di insufficienze lievi in più di cinque discipline
4. irrogazione di più di 2 sanzioni con sospensione e obbligo di frequenza per reati di particolare gravità, che violano la dignità e il rispetto della persona umana (es. bullismo e cyber bullismo)
5. essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998).

**Nota:** Se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti, diviene un giudizio motivato riportato nel verbale.

#### ➤ **Voto di ammissione**

Per i soli alunni ammessi all'Esame di Stato, in sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe attribuisce un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

Il voto di ammissione scaturisce dalla media tra la media dei voti degli scrutini finali del primo, del secondo e del terzo anno e la media dei voti attribuiti ai seguenti indicatori:

| <b>VOTO DI AMMISSIONE ESAME DI STATO</b> |                         |             |
|--|-------------------------|-------------|
| <i>INDICATORE</i>                        | <i>DESCRITTORE</i>      | <i>VOTO</i> |
| IMPEGNO                                  | costante e/o proficuo   | 10          |
|  | assiduo                 | 9           |
|  | apprezzabile            | 8           |
|  | discreto, soddisfacente | 7           |
|  | sufficiente             | 6           |
|  | discontinuo, modesto    | 5           |
|  | scarso, inadeguato      | 4           |



|   |   |    |
|---|---|----|
| PREPARAZIONE                                      | solida e/o eccellente e/o completa e/o approfondita | 10 |
|   | completa, approfondita                              | 9  |
|   | buona, più che buona, apprezzabile                  | 8  |
|   | discreta, soddisfacente                             | 7  |
|   | sufficiente, generica, modesta, sommaria            | 6  |
|   | approssimativa, lacunosa, disorganica, carente      | 5  |
| METODO DI STUDIO                                  | organico ed efficace                                | 10 |
|   | efficace  | 9  |
|   | sistematico   | 8  |
|   | ordinato  | 7  |
|   | ancora incerto                                      | 6  |
|   | disorganizzato                                      | 5  |
| RISPETTO DEI VALORI FONDANTI LA CONVIVENZA CIVILE | pieno ed esemplare                                  | 10 |
|   | costante  | 9  |
|   | adeguato  | 8  |
|   | generalmente adeguato                               | 7  |
|   | non sempre adeguato                                 | 6  |
|   | inadeguato  | 5  |
| PROCESSO DI APPRENDIMENTO                         | costante e proficuo                                 | 10 |
|   | significativo                                       | 9  |
|   | regolare  | 8  |
|   | lento ma regolare                                   | 7  |
|   | limitato  | 6  |
|   | scarso  | 5  |

Il voto di ammissione può essere inferiore a 6/10, qualora l'alunno sia stato ammesso anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

### ➤ **Voto finale**

La commissione d'esame delibera, su proposta della sottocommissione, la valutazione finale complessiva espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove e del colloquio. Pertanto, il voto di ammissione concorre per il 50% alla determinazione del voto finale d'esame:

| PROVE                                     | VOTO             |                              | V<br>O<br>T<br>O<br><br>F<br>I<br>N<br>A<br>L<br>E |
|---|------------------|------------------------------|--|
|   | Ammission<br>e   | 50%                          |  |
| Italiano                                  | Prova<br>scritta | MEDIA DEI<br>VOTI<br><br>50% |  |
| 1 ^ Lingua e 2 ^<br>Lingua<br>comunitaria | Prova<br>scritta |                              |  |
| Matematica                                | Prova<br>scritta |                              |  |
| Colloquio                                 | Prova orale      |                              |  |

Supera l'esame l'alunno che consegue un voto non inferiore a 6/10.

#### ➤ **Attribuzione della lode**

Ai candidati che conseguono il punteggio di 10 decimi può essere assegnata la lode da parte della Commissione d'Esame, su proposta della Sottocommissione, con decisione assunta all'unanimità, in base criteri che saranno di volta in volta decisi dalla Commissione.

### **ART. 11**

#### **VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BES CERTIFICATI**

Per le alunne e gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), certificati ai sensi della Legge 170 del 2010, la valutazione è coerente con il Piano Didattico Personalizzato (PDP) che contiene le attività didattiche individualizzate e personalizzate, gli strumenti compensativi e le misure dispensative, le forme di verifica e valutazione personalizzate.

Per l'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni tempi più lunghi di quelli ordinari.

Tali decisioni andranno inserite all'interno del piano didattico personalizzato.

L'utilizzazione di apparecchiature e di strumenti informatici può essere consentita solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.

Per gli alunni la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento preveda la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in sede di esame, la sottocommissione stabilisce contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.

“In caso di particolare gravità, del disturbo specifico di apprendimento, anche in morbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma” (comma 13 art.11)

I criteri di valutazione generale degli alunni con DSA, comprendenti le fattispecie della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera o dall'esonero dell'insegnamento delle lingue straniere, vanno definiti dai Consigli di Classe. Gli stessi possono definire, sulla base delle specifiche situazioni soggettive, le modalità proprie di svolgimento della prova orale. La documentazione prodotta sarà poi utilizzata dalle sottocommissioni in sede di esame per stabilire le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva al posto della prova scritta di lingua straniera.

È necessario, pertanto, stabilire per quale lingua sia predisposta la dispensa giacché si studiano due lingue (lingua inglese e seconda lingua comunitaria). La certificazione dell'alunno diventa un riferimento ineludibile.

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate INVALSI. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli Esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

## **ART. 12**

### **VALUTAZIONE ALUNNI CON DISABILITÀ CERTIFICATA**

Per la valutazione degli alunni con disabilità certificata si fa riferimento all'art. 318 del D.lgs. 297/94.

Nella valutazione è indicato, sulla base del Piano Educativo Individualizzato (PEI), per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte,

anche in sostituzione parziale dei contenuti di alcune discipline. La valutazione degli alunni con disabilità è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del PEI ed è espressa con voto in decimi. La valutazione in decimi va rapportata al PEI, che costituisce il punto di riferimento per le attività educative a favore dell'alunno con disabilità.

Ove si accerti il **mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI**, il Consiglio di classe può decidere che l'alunno non sia ammesso o che sia comunque ammesso agli esami di licenza al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati.

➤ Prove d'esame

Sulla base degli elementi conoscitivi, sono predisposte prove d'esame differenziate adatte, comprensive della prova nazionale, corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Gli alunni sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico, comprese quelle di esame, con l'uso di ausili loro necessari. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

Alle alunne e agli alunni che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado.

### **ART. 13**

#### **DEROGHE AL LIMITE DELLE ASSENZE (valido per la Scuola Secondaria di I Grado)**

- **Calcolo della percentuale di assenze** – Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, vengono annotate dai docenti sul Registro di Classe elettronico e sono sommate a fine anno. A tale computo si aggiungono anche le assenze effettuate dagli alunni durante le attività a distanza (DaD) riportate nel registro elettronico, compatibilmente con eventuali nuove disposizioni ministeriali. Il numero di ore totale di assenza effettuate dallo studente nell'anno scolastico è quindi raffrontato all'orario complessivo annuale previsto dallo specifico piano di studi. L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.

- Solo per gli alunni neoarrivati in Italia assenze e orario complessivo devono essere computati dal giorno di inizio frequenza.
  - Le ore di attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, conferenze ecc., attività di orientamento) vanno regolarmente riportate nel registro di classe. È cura del docente di riferimento annotare sul registro i nominativi degli alunni effettivamente partecipanti.
- **Tipologie di assenza ammesse alla deroga** – La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.
- Le tipologie di assenza ammesse alla deroga riguardano:
    - a) motivi di salute (ad esempio: ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente) e visite specialistiche ospedaliere e day hospital (anche riferite ad un giorno);
    - b) motivi personali e/o di famiglia (ad esempio: provvedimenti dell'autorità giudiziaria, attivazione di separazione dei genitori in coincidenza con l'assenza, gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, rientro nel paese d'origine per motivi legali, alunni appartenenti a famiglie svantaggiate che non riescono a garantire ai figli una regolare frequenza, partecipazione ad attività sportive e agonistiche almeno di livello regionale organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.).
    - c) motivi derivanti dalle difficoltà della situazione pandemica da covid-19, perdurante dal marzo 2020, che ha comportato un susseguirsi tra didattica a distanza e didattica in presenza.
- **Deroghe per gli alunni che non si avvalgono dell'IRC.**  
Per gli alunni che non si avvalgono dell'IRC e che optano di non essere presenti a scuola nelle ore di quell'insegnamento, le ore di assenza non saranno computate ai fini della validità dell'anno scolastico.

## **ART. 14**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente regolamento sulla valutazione degli alunni è composto da 14 articoli.

2. È in vigore a tempo indeterminato, e sulla base di esigenze eventualmente emergenti, potrà essere modificato dai competenti Organi Collegiali.
3. Viene pubblicato all'Albo della Scuola
4. Viene pubblicato sul sito web dell'I.C. Polo 1, Area Scuola-famiglia, Area Docenti ed Amministrazione Trasparente.
5. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente e alle eventuali modifiche e integrazioni che dovessero intervenire in materia.

I.C. Polo 1 Galatone